



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus

La Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati e' osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 18 marzo 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
Estremi	Legge 18 marzo 2021, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell/art-1-istituzione-della-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it